

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24211 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LENOCI VALENTINO
Data pubblicazione: 29/07/2026

AVVISO DI
ACCERTAMENTO –
IRES 2013.

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 38419/2019 R.G. e 38424/2019 R.G., proposti da:

A) Ricorso n. 38419/2019 R.G.:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

– ricorrente –

contro

FLOWSERVE S.R.L. (quale consolidante ed incorporante la VALBART S.R.L.), con sede in Cormano (MI), via Prealpi nn. 30/32, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Elefante in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 17 – n. 2006/2019, depositata il 9 maggio 2019;

B) Ricorso n. 38424/2019 R.G.:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

– ricorrente –

contro

FLOWSERVE S.R.L., con sede in Cormanò (MI), via Prealpi nn. 30/32, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Elefante in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 17 – n. 2005/2019, depositata il 9 maggio 2019;

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero R.G., in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di entrambi i ricorsi, rigettato il primo;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza-Brianza notificava, in data 1° dicembre 2015, alla società Valbart s.r.l. (soggetto successivamente estinto, in quanto incorporato nella società controllante Flowserve s.r.l.), quale società consolidata, ed alla Flowserve s.r.l., quale società controllante in regime di consolidato fiscale, avviso di accertamento n. T950EIK03896/2015, con il quale venivano recuperati a tassazione, per l'anno d'imposta 2013, interessi passivi per € 2.287.034,00 nei confronti della Flowserve s.r.l.,

sulla base del precedente avviso di accertamento n. T950EIK03851, con il quale erano stati recuperati a tassazione, per l'anno 2011, interessi per € 95.380,28 eccedenti il valore normale, € 3.699.553,52 ritenuti non corrisposti ed € 2.471.693,00 per interessi da *Interest Rate Swap*; in particolare, dagli interessi passivi di € 3.699.553,52 la società contribuente aveva dedotto nel 2013 € 2.287.034,00, in ragione della presenza di un ROL capiente.

1.1. La società Valbart s.r.l. (consolidata e poi incorporata nella Flowserve s.r.l.) impugnava l'avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 639/2018, depositata il 14 febbraio 2018, accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento e condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

1.2. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n. 2006/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata in segreteria il 9 maggio 2019, accoglieva parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava illegittimo l'avviso di accertamento relativamente al recupero di € 95.380,28 a titolo di interessi passivi, e confermando nel resto la sentenza impugnata, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso n. 38419/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).

Resiste con controricorso la Flowserve s.r.l.

2. Avverso lo stesso avviso di accertamento n. T950EIK03896/2015 proponeva separato ricorso dinanzi alla

Commissione Tributaria Provinciale di Milano anche la Flowserve s.r.l., quale società consolidante.

2.1. La C.T.P. adita, con sentenza n. 638/2018, depositata il 14 febbraio 2018, accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato a condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

2.2. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 17, con sentenza n. 2005/2019, pronunciata il 17 aprile 2019, e depositata in segreteria il 9 maggio 2019, accoglieva parzialmente l'appello, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava illegittimo l'avviso di accertamento relativamente al recupero di € 95.380,28 a titolo di interessi passivi, e confermando nel resto la sentenza impugnata, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso n. 38424/2019 R.G., notificato il 9 dicembre 2019).

Resiste con controricorso la Flowserve s.r.l., quale incorporante (e già consolidante fiscale) la Valbart s.r.l.

3. Con decreti presidenziali del 20 marzo 2026 è stata fissata per la discussione dei ricorsi l'adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

E' intervenuto, in entrambi i giudizi, il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo dei suddetti ricorsi, rigettato il primo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi nn. 38419/2019 R.G. e 38424/2019 R.G., per evidenti ragioni di connessione oggettiva (trattasi del medesimo avviso di accertamento) e soggettiva (la debitrice controricorrente è la medesima, in veste sia di consolidante che di incorporante la società consolidata Valbart s.r.l.)

2. Stante la sostanziale identità dei ricorsi, può procedersi alla descrizione ed al loro esame in maniera unitaria.

2.1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 384, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era "perplessa ed inintelligibile", in quanto, pur confermando l'inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società contribuente e dei relativi costi per interessi, aveva comunque ritenuto deducibili gli interessi passivi in oggetto, affermando apoditticamente che era possibile «compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili determinatasi in capo ad una società che partecipa al consolidato che abbia la capienza di ROL, anche se essa è il residuo della scelta individuale di una singola società del gruppo di avvalersi della facoltà di compensare».

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Ritiene l'Amministrazione finanziaria ricorrente che la C.T.R. aveva giudicato *ultra petita*, affermando che l'oggetto del contendere del presente giudizio riguardava la capienza "sotto

il profilo del ROL” della deduzione operata nel 2013 in ragione della deduzione degli interessi passivi riportati dagli anni precedenti, e non, invece, alla deducibilità *ab origine* degli interessi passivi, stante l’originaria insussistenza di tali interessi passivi.

3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

3.1. Il primo motivo è infondato.

Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle *quaestiones facti* significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie

sottoposte al vaglio del giudice del merito (tra le altre, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).

A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).

Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare comunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur con motivazione concisa, ha spiegato le ragioni della ritenuta deducibilità degli interessi, nel caso di specie, in quanto la deduzione degli interessi era stata operata sul presupposto della ritenuta effettività di tali interessi per l'anno 2011, stante la possibilità, nel determinare il reddito complessivo di gruppo, di compensare la quota di interessi passivi indeducibili determinatasi in capo ad una società del gruppo con la capienza di ROL che residua dopo la compensazione individuale, in capo ad un'altra società dello stesso gruppo.

La sentenza, quindi, è sul punto comunque motivata.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

La decisione della C.T.R. si fonda sulla limitazione dell'“oggetto del contendere del presente giudizio” alla verifica della “capienza sotto il profilo del ROL della deduzione operata nel 2013 in ragione degli interessi passivi riportati dagli anni

precedenti”, per poi affermare, sulla base di questa premessa, che i commi 7 e 8 dell’art. 96 d.P.R. n. 917/1986 consentivano la compensazione così come operata dalla contribuente quale società singola del gruppo.

In realtà, l’Amministrazione finanziaria, con il proprio atto di appello, non contestava in astratto la facoltà di riportare “gli interessi passivi indeducibili dovuti ad incapienza del suo ROL”, evidenziando che oggetto del recupero non sia stato il disconoscimento di questa facoltà, ma la deducibilità a monte degli interessi passivi riportati.

Il tema in discussione oggetto del gravame, come riconosciuto dalla stessa società appellata (a pag. 10 del ricorso si riportano anche le deduzioni in appello di quest’ultima), era dunque un altro, ossia la deducibilità *ab origine* degli interessi maturati nel 2011, questione preliminare e pregiudiziale rispetto a quello della riportabilità di tali interessi negli anni successivi secondo i criteri di cui all’art. 96 d.P.R. n. 917/1986.

Da ciò consegue che la Corte regionale è incorsa in ultrapetizione, avendo deciso la controversia sulla base di una questione non rilevante ai fini del giudizio, posto che i presupposti dell’accertamento erano altri (e cioè la iniziale indeducibilità degli interessi passivi in questione).

Risulta pertanto confermata la violazione dell’art. 112 c.p.c.

4. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte dispone la riunione del ricorso n. 38424/2019 R.G. al ricorso n. 38419/2019 R.G.

Accoglie, con riferimento ad entrambi i ricorsi, il secondo motivo, rigettato il primo.

Cassa le sentenze impugnate, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale